



Edizione  
in lingua italiana

## Comunicazioni ed informazioni

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
	<b>I Comunicazioni</b>	
	<b>Commissione</b>	
98/C 269/01	ECU.....	1
98/C 269/02	Estratto delle decisioni comunitarie in materia di autorizzazioni all'immissione in commercio dei medicinali dal 15 luglio 1998 al 15 agosto 1998 [ <i>Pubblicazione a norma dell'articolo 12 o dell'articolo 34 del regolamento (CEE) n. 2309/93 del Consiglio</i> ] .....	2
98/C 269/03	Notifica preventiva di una concentrazione (Caso IV/M.1306 — Berkshire Hathaway/General RE) <sup>(1)</sup> .....	4
98/C 269/04	Aiuti di Stato — C 46/98 (ex N 791/97) — Italia <sup>(1)</sup> .....	5
	<b>Banca europea per gli investimenti</b>	
98/C 269/05	Consiglio dei governatori — Aumento del capitale della Banca europea per gli investimenti e decisioni ad esso relative .....	9



<u>Numero d'informazione</u>	Sommario ( <i>segue</i> )	Pagina
	<b>II Atti preparatori</b>	
	<b>Commissione</b>	
98/C 269/06	Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 76/308/CEE del Consiglio relativa all'assistenza reciproca in materia di ricupero dei crediti risultanti da operazioni che fanno parte del sistema di finanziamento del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, nonché dei prelievi agricoli, dei dazi doganali, dell'imposta sul valore aggiunto e di talune accise	16
98/C 269/07	Proposta di decisione del Consiglio che modifica l'allegato alla direttiva 91/628/CEE per quanto riguarda i suini che passano per i punti di sosta . . . . .	20
<hr/>		
	<b>III Informazioni</b>	
	<b>Commissione</b>	
98/C 269/08	Esercizio di servizi aerei di linea — Bando di gara pubblicato dall'Irlanda ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, per la prestazione di servizi aerei di linea tra Dublino e Donegal <sup>(1)</sup> . . . . .	23



<sup>(1)</sup> Testo rilevante ai fini del SEE

## I

(Comunicazioni)

## COMMISSIONE

ECU (\*)

27 agosto 1998

(98/C 269/01)

Importo in moneta nazionale per una unità:

Franco belga e lussemburghese	40,7308	Marco finlandese	6,01269
Corona danese	7,52193	Corona svedese	9,18839
Marco tedesco	1,97493	Sterlina inglese	0,662083
Dracma greca	341,865	Dollaro USA	1,09191
Peseta spagnola	167,673	Dollaro canadese	1,72084
Franco francese	6,62110	Yen giapponese	155,597
Sterlina irlandese	0,786280	Franco svizzero	1,63513
Lira italiana	1949,84	Corona norvegese	9,09449
Fiorino olandese	2,22705	Corona islandese	79,3052
Scellino austriaco	13,8967	Dollaro australiano	1,95262
Scudo portoghese	202,276	Dollaro neozelandese	2,25834
		Rand sudafricano	7,21204

La Commissione ha installato una telescrivente con meccanismo di risposta automatica capace di trasmettere ad ogni richiedente, su semplice chiamata per telex, i tassi di conversione nelle principali monete. Questo servizio opera ogni giorno dalle ore 15,30 alle ore 13 del giorno dopo.

Il richiedente deve procedere nel seguente modo:

- chiamare il numero di telex 23789 a Bruxelles;
- trasmettere il proprio indicativo di telex;
- formare il codice «cccc» che fa scattare il meccanismo di risposta automatica che produce l'iscrizione sulla propria telescrivente dei tassi di conversione dell'ecu;
- non interrompere la comunicazione prima della fine del messaggio che è segnalata dall'iscrizione «ffff».

*Nota:* Presso la Commissione sono altresì in servizio fax a risposta automatica (ai n. 296 10 97 e n. 296 60 11) che forniscono dati giornalieri concernenti il calcolo dei tassi di conversione applicabili nel quadro della politica agricola comune.

(\*) Regolamento (CEE) n. 3180/78 del Consiglio (GU L 379 del 30.12.1978, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1971/89 (GU L 189 del 4.7.1989, pag. 1).

Decisione 80/1184/CEE del Consiglio (convenzione di Lomé) (GU L 349 del 23.12.1980, pag. 34).

Decisione n. 3334/80/CECA della Commissione (GU L 349 del 23.12.1980, pag. 27).

Regolamento finanziario, del 16 dicembre 1980, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 345 del 20.12.1980, pag. 23).

Regolamento (CEE) n. 3308/80 del Consiglio (GU L 345 del 20.12.1980, pag. 1).

Decisione del consiglio dei governatori della Banca europea per gli investimenti del 13 maggio 1981 (GU L 311 del 30.10.1981, pag. 1).

**Estratto delle decisioni comunitarie in materia di autorizzazioni all'immissione in commercio dei medicinali dal 15 luglio 1998 al 15 agosto 1998**

*[Pubblicazione a norma dell'articolo 12 o dell'articolo 34 del regolamento (CEE) n. 2309/93 del Consiglio (\*)]*

(98/C 269/02)

**— Rilascio di un'autorizzazione all'immissione in commercio [articolo 12 del regolamento (CEE) n. 2309/93]**

Data della decisione	Nome del medicinale	Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio	Numero di iscrizione nel registro comunitario	Data della notifica
17.7.1998	Echogen	Sonus Pharmaceuticals Ltd Knyvett House The Causeway Staines Middlesex TW18 3BA United Kingdom	EU/1/98/072/001	20.7.1998
29.7.1998	Xenical	Roche Registration Limited 40 Broadwater Road Welwyn Garden City Hertfordshire AL7 3AY United Kingdom	EU/1/98/071/001-006	30.7.1998
5.8.1998	Celvista	Eli Lilly Nederland BV Krijtwal 17-23 3432 ZT Nieuwegein Nederland	EU/1/98/074/001-004	6.8.1998
5.8.1998	Evista	Eli Lilly Nederland BV Krijtwal 17-23 3432 ZT Nieuwegein Nederland	EU/1/98/073/001-004	7.8.1998

**— Modifica di un'autorizzazione all'immissione in commercio [articolo 12 del regolamento (CEE) n. 2309/93]**

Data della decisione	Nome del medicinale	Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio	Numero di iscrizione nel registro comunitario	Data della notifica
17.7.1998	Tasmar	Roche Registration Ltd 40 Broadwater Road Welwyn Garden City Hertfordshire AL7 3AY United Kingdom	EU/1/97/044/001-006	20.7.1998
17.7.1998	Novoseven	Novo Nordisk A/S Novo Allé DK-2880 Bagsværd	EU/1/96/006/002-003	20.7.1998
17.7.1998	Taxotere	Rhône Poulenc Rorer SA 20, avenue Raymond-Aron F-92165 Antony Cedex	EU/1/95/002/001-002	20.7.1998
17.7.1998	Gonal F	Ares Serono (Europe) Ltd 24 Gilbert Street London W1Y 1RJ United Kingdom	EU/1/95/001/001-016	20.7.1998

(\*) GU L 214 del 24.8.1993, pag. 1.

Data della decisione	Nome del medicinale	Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio	Numero di iscrizione nel registro comunitario	Data della notifica
17.7.1998	Helicobacter Test Infai	Infai Institut für biomedizinische Analytic und NMR Imaging GmbH Universitätsstraße 142 D-44799 Bochum	EU/1/97/045/001	20.7.1998
24.7.1998	Sifrol	Boehringer Ingelheim International GmbH D-55216 Ingelheim am Rhein	EU/1/97/050/001-010	27.7.1998
5.8.1998	Revasc	Rhône-Poulenc Rorer SA 20, avenue Raymond-Aron F-92165 Antony Cedex	EU/1/97/043/001-002	6.8.1998
5.8.1998	Taxotere	Rhône-Poulenc Rorer SA 20, avenue Raymond-Aron F-92165 Antony Cedex	EU/1/95/002/001-002	6.8.1998

— **Rilascio di un'autorizzazione all'immissione in commercio [articolo 34 del regolamento (CEE) n. 2309/93]**

Data della decisione	Nome del medicinale	Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio	Numero di iscrizione nel registro comunitario	Data della notifica
7.8.1998	Suvaxyn Aujeszky 783 +O/W	Ford Dodge Animal Health Holland 36 C. J. van Houtenlaan 1381 CP Weesp Nederland	EU/2/98/009/001-003	10.8.1998

Gli interessati possono richiedere comunicazione della relazione pubblica di valutazione dei medicinali in questione e delle relative decisioni rivolgendosi a:

Agenzia europea di valutazione dei medicinali  
7, Westferry Circus, Canary Wharf  
London E14 4HB  
Regno Unito

**Notifica preventiva di una concentrazione**  
**(Caso IV/M.1306 — Berkshire Hathaway/General RE)**

(98/C 269/03)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1. In data 20 agosto 1998 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1310/97 <sup>(2)</sup>. Per effetto di tale concentrazione, l'impresa Berkshire Hathaway acquisisce, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del suddetto regolamento, il controllo dell'insieme dell'impresa General RE Corporation a seguito di acquisto di azioni.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

- Berkshire Hathaway: società holding controllante varie imprese che operano nei settori dell'assicurazione e riassicurazione;
- General RE Corporation: società holding controllante varie imprese che operano nel settore della riassicurazione.

3. A seguito di un esame preliminare, la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CEE) n. 4064/89. Tuttavia si riserva la decisione finale sul punto in questione.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse per fax [n. (32-2) 296 43 01 e 296 72 44] o tramite il servizio postale, indicando il caso IV/M.1306 — Berkshire Hathaway/General RE, al seguente indirizzo:

Commissione europea  
Direzione generale della Concorrenza (DG IV)  
Direzione B — Task Force Fusioni  
Avenue de Cortenberg/Kortenberglaan 150  
B-1040 Bruxelles

---

<sup>(1)</sup> GU L 395 del 30.12.1989, pag. 1; versione rettificata: GU L 257 del 21.9.1990, pag. 13.

<sup>(2)</sup> GU L 180 del 9.7.1997, pag. 1; versione rettificata: GU L 40 del 13.2.1998, pag. 17.

## AIUTI DI STATO

C 46/98 (ex N 791/97)

Italia

(98/C 269/04)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

*(Articolo 6, paragrafo 5, della decisione n. 2496/96/CECA del 18 dicembre 1996)*

**Comunicazione della Commissione, a norma dell'articolo 6, paragrafo 5 della decisione n. 2496/96/CECA, del 18 dicembre 1996, indirizzata agli Stati membri e agli altri interessati in relazione agli aiuti di Stato all'impresa Acciaierie di Bolzano**

Con la lettera riportata di seguito, la Commissione ha informato il governo italiano della sua decisione di aprire la procedura di cui all'articolo 6, paragrafo 5.

«Con lettera pervenuta il 25 novembre 1997, il governo italiano ha notificato alla Commissione l'intenzione della Provincia Autonoma di Bolzano di accordare all'impresa siderurgica "Acciaierie di Bolzano" (in prosieguo "AB") aiuti pubblici per:

- a) la salvaguardia dell'ambiente, per un totale di 10,8 miliardi di ITL a fronte di investimenti ambientali per complessivi 49,5 miliardi di ITL;
- b) la ricerca e lo sviluppo, per un totale di 1,6 miliardi di ITL a fronte di investimenti per la R&S per complessivi 7,8 miliardi di ITL.

Per quanto concerne gli interventi per la R&S, si tratta per l'essenziale di interventi funzionali allo sviluppo di un innovativo sistema di produzione per la fabbricazione di una nuova gamma di prodotti, acciai inox di alta purezza (clean steel) per specifiche nicchie di mercato. I problemi industriali da risolvere riguarderebbero gli aspetti critici delle tecnologie di processo e delle pratiche operative di conduzione degli impianti produttivi, con riferimento alle fasi di fusione, di elaborazione ed affinazione del metallo liquido. Conviene osservare come l'azienda beneficiaria degli interventi pubblici s'impegni a divulgare le nuove tecnologie di produzione e di caratterizzazione degli acciai inox.

Per quanto riguarda gli aiuti ambientali, conviene precisare, in via preliminare, che a seguito della convenzione stipulata in data 31 luglio 1995 tra la provincia di Bolzano e AB, la prima ha imposto alla seconda diversi oneri in materia ambientale, che hanno obbligato l'impresa a molteplici interventi, quali:

- a) un nuovo impianto per la captazione e trattamento dei fumi primari e secondari e per l'abbattimento delle sorgenti di rumore dell'area acciaieria, con incapsulamento del forno fusorio nella DOG-HOUSE;

- b) un nuovo impianto per il trasporto e caricamento delle ferroleghie e dei materiali polverosi per l'abbattimento delle polveri;
- c) un nuovo reparto protetto per il rifacimento delle siviere per evitare ogni presenza di polvere silicee;
- d) la rimozione delle coperture in amianto dei fabbricati;
- e) un nuovo impianto per il controllo dei fumi post-combustione; in modo da eliminare le emissioni di anidride solforosa altamente inquinante per l'atmosfera, riducendo al minimo la presenza di CO, CO<sub>2</sub> e NOX nei fumi emessi dal camino;
- f) un nuovo impianto di aspirazione ed abbattimento dei fumi e delle polveri osside sulla linea di sbazzatura (blooming) dei lingotti;
- g) un nuovo impianto per il trattamento di bonifica delle acque;
- h) un nuovo impianto per il trattamento di bonifica delle scorie;
- i) un nuovo impianto ecologico per il decapaggio chimico degli acciai in rotoli con recupero dei bagni esausti che, essendo tossici per la presenza di acidi, non possono essere smaltiti.

Poiché nella totalità degli interventi sopra menzionati i risultati ambientali conseguiti sarebbero significativamente superiori ai limiti previsti dalle vigenti disposizioni ambientali, le autorità italiane prevedono, in conformità a quanto stabilito al punto 3.2.3B della disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente<sup>(1)</sup>, come richiamata dall'articolo 3 della decisione della Commissione 2496/96/CECA (in prosieguo "il codice degli aiuti alla siderurgia — CAS"<sup>(2)</sup>), di concedere aiuti a concorrenza di un livello massimo del 30 % lordo dei costi ammissibili.

<sup>(1)</sup> GU C 72 del 10.3.1994.

<sup>(2)</sup> GU L 338 del 28.12.1996.

## Valutazione

Essendo AB un'impresa che fabbrica prodotti d'acciaio speciale inclusi nell'allegato I del trattato CECA, essa è soggetta alle regole di questo trattato, il cui articolo 4, lettera c) stabilisce che le sovvenzioni o gli aiuti concessi dagli Stati sotto qualunque forma sono riconosciuti incompatibili con il mercato comune del carbone e dell'acciaio e, per conseguenza, sono aboliti e proibiti all'interno della Comunità. Le uniche deroghe che potrebbero eventualmente essere autorizzate al divieto generale degli aiuti così sancito sono espressamente e tassativamente enunciate dal CAS, all'articolo 2 (aiuti a favore della ricerca e sviluppo), all'articolo 3 (aiuti per la tutela dell'ambiente) e all'articolo 4 (aiuti per le chiusure).

### *Gli aiuti di Stato per la ricerca e lo sviluppo*

L'articolo 2 del codice degli aiuti alla siderurgia prevede che gli aiuti concessi alle imprese siderurgiche nell'ambito dei loro programmi di R&S possono essere ritenuti compatibili con il mercato comune a condizione che essi siano coerenti con le previsioni di cui alla disciplina comunitaria per gli aiuti alla ricerca e sviluppo<sup>(3)</sup>.

Detta disciplina prevede, inter-alia e per quanto d'interesse ai fini della presente decisione, che:

- per quanto riguarda l'intensità dell'aiuto: come regola generale la Commissione considera che il livello di aiuto per la ricerca industriale non dovrebbe eccedere il 50 % dei costi lordi del programma. Nella misura in cui l'attività assistita è vicina al mercato, ossia copre il settore dell'attività di sviluppo pre-competitiva, la Commissione richiederà per una intensità di aiuto progressivamente meno elevata, inferiore al 25 % dei costi lordi del programma. Tali livelli possono essere aumentati del 15 % qualora il progetto rientri tra gli obiettivi di un programma comunitario di R&S;
- per quanto concerne la ricerca industriale: si intende quella ricerca funzionale all'acquisizione di nuove conoscenze, l'obiettivo della quale dovrà consistere nello sviluppo di nuovi prodotti, processi di produzione, oppure servizi;
- i progetti di R&S precompetitivi sono eligibili a condizione che essi non possano essere convertiti oppure utilizzati per applicazioni industriali o ancora facilmente sfruttabili da un punto di vista commerciale;
- per quanto riguarda l'effetto d'incitamento dell'aiuto alla R&S: l'aiuto deve servire ad incentivare l'impresa ad intraprendere nuove ricerche in aggiunta a quelle

normalmente eseguite nella pratica quotidiana. A questo fine la Commissione analizzerà le modifiche nell'ammontare consacrato alla R&S, il numero di persone coinvolte nel programma di ricerca, gli investimenti per la R&S in riferimento al fatturato dell'impresa.

Alla luce di quanto sopra, appare, in questa fase dell'istruzione del caso, che AB, ancorché per mezzo di un processo produttivo certamente innovativo, intenda essenzialmente estendere la gamma dei propri prodotti al fine di penetrare in nuovi e più redditizi mercati. Inoltre i predetti prodotti già esistono e già sono prodotti a livello industriale; infine, appare che una significativa parte degli investimenti consistono, di fatto, nella modernizzazione delle installazioni dell'impresa al fine di produrre la nuova gamma di prodotti. Non si tratta quindi dello sviluppo di nuovi prodotti in acciaio speciale, bensì di un ammodernamento del catalogo dei prodotti di AB e degli impianti necessari per fabbricarli.

Pur tuttavia, si osserva come il processo produttivo indicato da AB, cosiddetto procedimento triplex con possibilità di insufflare gas metano ad alta pressione per ridurre il consumo dell'argon, sia totalmente innovativo giacché esso non è sperimentato nella pratica industriale dalle altre industrie europee del settore. Se funzionante, questo nuovo processo produttivo peremterebbe, a termine, la riduzione dei costi energetici e di decarburazione di almeno il 20 % rispetto alle tecnologie convenzionali.

D'altra parte, la Commissione non nutre seri dubbi sull'effetto d'incitamento dell'aiuto alla parte di R&S notificata ed incentrata sul nuovo sistema produttivo. Esso, infatti, sembra determinante nell'indurre l'impresa ad intraprendere nuove ricerche ingegneristiche in aggiunta a quelle normalmente eseguite dalla medesima nella pratica quotidiana per sviluppare nel senso indicato il procedimento triplex. A questo fine la Commissione ha analizzato il rapporto tra le spese di ricerche passate e presenti dell'impresa, che passerebbero dallo 0,5 % all'1,5 % previsto per il 1998. Nello stesso tempo, le persone impiegate a tempo pieno nella ricerca di AB passerebbero da 9 a 16.

Infine, si osserva come l'ammontare consacrato alla R&S da parte di AB per l'anno 1998 e per il notificato programma sia sensibilmente superiore a quello medio del settore, oscillante tra lo 0,9 % e l'1 %.

Pertanto, tanto le variazioni nell'ammontare consacrato alla R&S, (che raddoppia passando dallo 0,5 all'1 % del fatturato) quanto il numero di persone coinvolte nel programma di ricerca (che quasi raddoppiano passando da 9 a 16), quanto, infine, gli investimenti per la R&S in riferimento al fatturato dell'impresa (1,5 % del fatturato rispetto ad una media per il settore di circa 1 %), deporrebbero in favore della sussistenza nella fattispecie del requisito dell'effetto d'incitamento dell'aiuto pubblico.

<sup>(3)</sup> GU C 45 del 17.2.1996.



Ne discende, pertanto, che, se una parte consistente degli investimenti in questione non sembrano ricadere tra le previsioni di cui alla disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la R&S, in quanto essi non sarebbero funzionali all'acquisizione di nuove conoscenze, per lo sviluppo di nuovi prodotti e/o processi di produzione ed inoltre essi possono essere convertiti oppure utilizzati per applicazioni industriali e facilmente sfruttabili da un punto di vista commerciale, d'altra parte, i meri investimenti relativi al procedimento triplex potrebbero essere considerati come compatibili con il mercato comune. Sarà compito delle autorità italiane di presentare nuovi conteggi in termine di investimenti e di aiuti alla luce delle conclusioni provvisorie a cui è giunta la Commissione.

In quest'ultimo ambito corre la premura la Commissione di precisare come, in questa fase dell'istruzione del caso, appaia che i costi indicati al punto 3.1 della notifica e relativi ad impianti, macchinari ed attrezzatura non siano eleggibili poiché decisi dall'impresa autonomamente nel quadro della riconversione della propria produzione sul sito di Bolzano: pertanto nessun effetto d'incitamento pare riscontrabile nei previsti aiuti sui realizzandi investimenti.

#### *Gli aiuti per la tutela dell'ambiente*

La compatibilità degli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente deve essere valutata alla luce dell'articolo 3 del CAS, il quale dispone che gli aiuti in parola possono essere dichiarati compatibili a condizione che essi rispettino le condizioni previste dalla disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente, unitamente ai criteri di applicazione precisati nell'allegato alla medesima decisione.

Per quanto è d'interesse nella valutazione del presente caso, occorre osservare, da una parte, che la disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente prevede che allorché gli interventi comportino risultati ambientali significativamente superiori ai limiti previsti dalle vigenti disposizioni ambientali, gli aiuti possono essere concessi a concorrenza di un livello massimo del 30 % lordo dei costi ammissibili e, d'altra parte, che l'allegato al codice degli aiuti dispone, inter-alia, che dall'ammontare dell'aiuto ambientale sia in ogni caso detratto qualsiasi vantaggio derivante all'azienda siderurgica dalla diminuzione dei costi di produzione a seguito degli investimenti realizzati. Il medesimo allegato prevede infine che la maggiorazione dell'aiuto nei casi in cui l'impresa migliori in modo significativo la tutela dell'ambiente si applichi unicamente alla parte d'investimento intrapresa per il maggior grado di tutela ambientale.

Alla luce di quanto sopra, si deve osservare che nel caso in esame, ad eccezione dell'investimento per il rifacimento delle coperture degli stabilimenti e di quello ripreso al punto 2 i) ed avente ad oggetto un nuovo im-

pianto ecologico per il decapaggio chimico degli acciai in rotoli con recupero dei bagni esausti che, essendo tossici per la presenza di acidi, non possono essere smaltiti, il quale potrebbe avere una qualche relazione con il processo di produzione siderurgica, gli altri interventi appaiono funzionali alla mera tutela ambientale e, di conseguenza, nessuna detrazione degli eventuali costi produttivi sembra doversi applicare. D'altra parte, emerge dalle informazioni di cui dispone la Commissione che con i progettati investimenti ambientali AB otterrà un livello di tutela ambientale significativamente superiore ai limiti di legge.

A questo proposito emerge dalle perizie indipendenti trasmesse dalle autorità italiane che grazie ai notificati interventi la concentrazione delle polveri primarie e secondarie nei fumi depurati, per la quale la legge italiana (DPR 203/88 e DM del 12 luglio 1990) prevede una soglia di 10 mg/Nm<sup>3</sup>, sarà portata da AB a 1 mg/Nm<sup>3</sup>; inoltre nessuna presenza di CO né di benzofurani (PCDD + PCDF) sarà presente nei fumi, nonostante la legge italiana nulla preveda al riguardo. Gli interventi permetteranno inoltre l'abbattimento dei rumori ad una soglia inferiore ai 50 dBA, mentre il limite legislativo è fissato a 70 dBA. Per quanto riguarda la presenza di anidride solforosa, il cui limite è fissato dalla legge in 1 700 mg/m<sup>3</sup>, gli interventi consentiranno l'eliminazione totale di questa mediante un sistema di riscaldamento alimentato a gas metano non inquinante l'atmosfera. Infine, l'abbattimento e l'aspirazione dei fumi e polveri, limite fissato per legge a 150 mg/m<sup>3</sup>, sarà ridotto a meno di 25 mg/m<sup>3</sup>, con eliminazione totale di fumi e polveri sul luogo di lavoro.

Pertanto, la Commissione ha motivo per ritenere che AB migliori significativamente il livello di tutela dell'ambiente rispetto agli obblighi derivanti dalle vigenti previsioni legislative.

D'altra parte, si evince dalla notificazione che la maggiorazione dell'aiuto previsto per gli investimenti ambientali menzionati è calcolata non sulla totalità di questi, bensì limitatamente ai soli investimenti aggiuntivi funzionali al raggiungimento di un più elevato grado di protezione ambientale.

Per quanto riguarda il rifacimento della copertura degli stabilimenti "Sede" ed "Erre", dove gli investimenti previsti ammontano a circa 6,5 miliardi di ITL, si deve osservare come emerga dalle perizie trasmesse che i medesimi siano in condizioni fatiscenti, tali da rendere comunque necessario l'intervento progettato. Di fatto, vi è motivo per ritenere che nei due stabilimenti in questione i lavori sarebbero stati intrapresi comunque, stante la loro assoluta necessità ed improcrastinabilità vista lo stato di obsolescenza della copertura dello stabilimento. Orbene, in linea con lo spirito del CAS, la Commissione ritiene che allorché gli investimenti ambientali abbiano per oggetto interventi comunque improrogabili nel tempo, non sia lecito chiederne l'eleggibilità come costi per il conseguimento di aiuti per la tutela ambientale.

Per quanto, infine, riguarda il nuovo impianto ecologico per il decapaggio chimico, questo appare una nuova installazione con palese incidenza sul processo produttivo; di conseguenza, la Commissione manifestò alle autorità italiane le proprie riserve sull'esigibilità di detti interventi dovendosi questi ultimi confinarsi a quelli specifici alla tutela ambientale. A seguito di ciò l'Italia ha ripresentato un conteggio degli interventi eleggibili e dei relativi aiuti, defalcandone i vantaggi economici derivanti ad AB come conseguenza del nuovo impianto.

Pertanto, la Commissione, eccezion fatta per gli investimenti relativi al rifacimento delle coperture degli stabilimenti Sede ed Erre, i soli ad essere inclusi nella presente decisione di apertura del procedimento, esprime una prima valutazione positiva su tutti gli altri progettati aiuti ambientali.

Pertanto, per questi ultimi aiuti ambientali, per i quali la Commissione non nutre riserve in questa fase, la presente decisione costituisce mera domanda di consultazione formale rivolta agli Stati membri ai termini dell'allegato I del CAS.

Alla stregua delle svolte considerazioni, è difficile in questa fase per la Commissione valutare se gli aiuti per la R&S, unitamente a quelli ambientali per il rifacimento delle coperture degli stabilimenti Sede ed Erre siano compatibili con il mercato comune. È pertanto necessario avviare il procedimento previsto all'articolo 6, paragrafo 5 della decisione n. 2496/96/CECA.

Nell'ambito di tale procedura, la Commissione invita il governo italiano a far conoscere le proprie osservazioni entro un mese dal ricevimento della presente.

La Commissione richiama all'attenzione del Suo governo il fatto che per ogni aiuto illegalmente concesso, ossia concesso senza attendere la decisione finale d'autorizzazione della Commissione, quest'ultima potrà esigerne il rimborso.

La Commissione informa inoltre il governo italiano che analogo invito a far conoscere le loro osservazioni sarà rivolto agli altri Stati membri, nonché ai terzi interessati mediante pubblicazione di questa lettera nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

La Commissione invita con la presente gli altri Stati membri e i terzi interessati a presentarle le loro osservazioni in merito alle misure in questione nel termine di un mese a decorrere dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, al seguente indirizzo:

Commissione europea  
Direzione generale della Concorrenza (DG IV),  
Direzione «Aiuti di Stato II»  
Rue de la Loi/Wetstraat 200,  
B-1049 Bruxelles  
Fax (32-2) 296 98 17

*Tali osservazioni saranno comunicate al governo italiano.*

# BANCA EUROPEA PER GLI INVESTIMENTI

## CONSIGLIO DEI GOVERNATORI

### Aumento del capitale della Banca europea per gli investimenti e decisioni ad esso relative

(98/C 269/05)

Nella seduta annuale del 5 giugno 1998, il Consiglio dei governatori della Banca europea per gli investimenti ha adottato, all'unanimità, le seguenti decisioni:

- Il capitale sottoscritto della Banca sarà aumentato, con effetto dal 1° gennaio 1999, da 62,013 miliardi a 100 miliardi di ECU.
- Il capitale versato passerà, alla stessa data, a 6 miliardi di ECU, ossia al 6 % del capitale sottoscritto (100 miliardi di ECU); l'aumento del capitale versato verrà effettuato mediante prelievo di 1 348 014 839 ECU dalla riserva supplementare della Banca.
- L'aumento del capitale richiamabile è soggetto in parte al perfezionamento formale di determinate procedure parlamentari a livello nazionale; di conseguenza, il totale del capitale sottoscritto della Banca passerà, al 1° gennaio 1999, almeno a 95 549 597 250 ECU, mentre l'aumento residuo interverrà non appena saranno state espletate le necessarie formalità.
- Un ulteriore importo di 3 798 700 000 ECU sarà prelevato dalla suddetta riserva supplementare e assegnato al fondo di riserva per portarlo a 10 miliardi di ECU, ossia — come previsto dallo Statuto — al 10 % del capitale sottoscritto.
- Previo esame del fabbisogno della Banca in fondi propri, il Consiglio dei governatori ha inoltre deciso all'unanimità la distribuzione agli Stati membri, a titolo eccezionale e in misura proporzionale ai rispettivi apporti al capitale sottoscritto della Banca, di un miliardo di ECU da prelevare per 676 795 744 ECU dagli utili portati a nuovo dell'esercizio 1996 e per l'importo restante — 323 204 256 ECU — dal risultato dell'esercizio 1997 (1 105 169 722 ECU).
- Il 20 agosto 1997, nell'adottare la decisione relativa al programma di azione speciale di Amsterdam-PASA (*Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* C 10 del 15.1.1998), il Consiglio dei governatori aveva approvato il prelievo, dagli utili della Banca portati a nuovo, di 200 milioni di ECU per il finanziamento di progetti validi in nuovi settori d'intervento, come specificato in tale decisione; detto importo costituiva una tranche dell'importo massimo di un miliardo di ECU da utilizzare per tale scopo sino al 2000; il Consiglio dei governatori ha ora deciso di assegnare al PASA una nuova tranche di 300 milioni di ECU prelevati dal risultato dell'esercizio 1997.
- In concomitanza con l'aumento di capitale, il Consiglio dei governatori ha anche approvato le linee direttrici in materia di strategia (cfr. allegato).

## ALLEGATO

### IL QUADRO STRATEGICO DELLA BANCA

#### 1. Introduzione: il contesto

L'ultimo aumento di capitale della Banca (senza tener conto dell'aumento a 62 miliardi di ECU intervenuto a seguito dell'adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia nel 1995) ha avuto luogo nel 1990, con il raddoppio a 57,6 miliardi di ECU. Tutti gli ultimi aumenti (non gli adeguamenti) hanno portato ad un raddoppio del capitale esistente (1978, 1981 e 1986). Nel 1990 si pensò che il nuovo massimale dell'attività di finanziamento (pari a 250 % del capitale sottoscritto) sarebbe stato sufficiente sino alla fine del 1995, ma in realtà l'attività ha potuto continuare ancora per due anni dopo la data prevista.

I finanziamenti della Banca sono passati, in termini correnti, da 13,4 miliardi di ECU nel 1990 a 26,2 miliardi di ECU nel 1997, con un incremento medio annuo del 10 %. Nell'ambito di quest'importo comples-

sivo, le operazioni fuori dell'Unione sono passate da 0,7 miliardi di ECU nel 1990 a 3,2 miliardi di ECU nel 1997. Quanto al bilancio, il totale dei finanziamenti in essere è passato da 61,6 miliardi di ECU a 142,4 miliardi di ECU.

La crescita registrata durante questo periodo ha rispecchiato importanti sviluppi nelle politiche e nei mercati concernenti la Banca, ivi comprese l'integrazione dei Länder della Germania orientale e l'adesione di tre nuovi paesi membri. Come in passato, molti di questi sviluppi hanno trovato la loro origine o sono stati formalizzati in vari Consigli europei. Il Consiglio europeo di Edimburgo (fine 1992) decise la creazione dello «Strumento di Edimburgo», dotato di 5 miliardi di ECU e avente come obiettivi principali le reti transeuropee e l'ambiente; esso diede anche un impulso decisivo al processo, lanciato dalla Banca e dalla Commissione, che portò infine alla creazione del Fondo europeo per gli investimenti in partnership con il settore bancario. Un altro risultato importante è stato quello di una più stretta cooperazione tra la Banca e la Commissione per quanto riguarda il Fondo di coesione e i Fondi strutturali, per i quali si prevede una nuova riforma.

A metà 1993, il Consiglio europeo di Copenaghen decise di accrescere di 2 miliardi di ECU la dotazione dello strumento di Edimburgo, di prolungarne la durata e di aggiungere 1 miliardo di ECU da utilizzare per abbuoni d'interesse al fine di stimolare gli investimenti delle piccole e medie imprese (PMI) e creare così nuova occupazione. Nel dicembre dello stesso anno, il Consiglio europeo di Bruxelles mise l'accento sulla crescita, la competitività e l'occupazione e, per quanto riguarda la Banca, sulle reti transeuropee (RTE) nei settori dei trasporti e dell'energia nonché sull'ambiente, settori che richiedono ingenti investimenti. Nel 1995, il finanziamento delle RTE è stato intensificato a seguito dell'individuazione di progetti prioritari da parte del Consiglio europeo di Essen.

Nel 1997, il Consiglio europeo di Amsterdam ha invitato la Banca a intensificare la sua attività, soprattutto in alcuni settori, per promuovere la creazione di occupazione nell'Unione europea. La Banca ha così messo a punto il suo programma di azione speciale di Amsterdam (PASA), che comprende:

- la creazione di uno «sportello speciale PMI» destinato a offrire un sostegno a nuovi strumenti che contribuiscano al finanziamento di piccole e medie imprese ad alto contenuto tecnologico e in forte fase di crescita; per la copertura di questo sportello si può fare appello, se del caso, ai saldi attivi di gestione della Banca per un importo massimo di 1 miliardo di ECU;
- lo sviluppo ed il rafforzamento dell'attività della BEI nei settori dell'istruzione, della sanità, dell'ambiente urbano e della protezione ambientale;
- un nuovo impulso al finanziamento di reti transeuropee e di altre grandi reti d'infrastruttura.

Il Consiglio straordinario di Lussemburgo sull'occupazione, tenutosi nel novembre 1997, ha confermato le misure già prese ed ha incoraggiato la Banca a mantenere, rafforzandolo, l'impulso dato a questo programma.

Fuori dell'Unione europea, l'attività della Banca nel periodo in esame è stato caratterizzato dal rinnovo dei mandati concernenti i paesi d'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (Lomé IV bis), i paesi terzi mediterranei (ivi compreso il METAP) e i paesi dell'Europa centrale e orientale (PECO). A queste si sono aggiunte nuove aree d'intervento, in particolare i paesi dell'America latina e dell'Asia nonché il Sudafrica, e più recentemente è stato creato lo sportello preadesione per i PECO e Cipro.

In questo contesto, il consiglio di amministrazione ha esaminato il quadro strategico per il periodo che dovrebbe essere coperto dall'aumento di capitale proposto.

## 2. La strategia della Banca

Premesso che la strategia della Banca dovrà adeguarsi al mutevole contesto in cui essa dovrà operare, le grandi linee direttrici emerse da questi dibattiti per la strategia della Banca nel periodo coperto dal nuovo aumento di capitale sono le seguenti:

- concentrare gli sforzi della Banca sulle «zone economiche periferiche», conformemente alla sua missione principale che è quella di promuovere la convergenza e l'integrazione economica. Tra le priorità, al primo posto vi è quella di intervenire a favore delle regioni dell'Unione in ritardo di sviluppo e dell'integrazione dei paesi candidati all'adesione;

- continuare a sostenere i grandi obiettivi delle politiche comunitarie - previa autorizzazione di volta in volta dei suoi organi decisionali, tenendo conto delle decisioni di politica generale o di richieste del Consiglio europeo - come le reti transeuropee, la competitività internazionale, le piccole e medie imprese, l'energia e l'ambiente, le operazioni di finanziamento nel quadro di mandati specifici o altri accordi riguardanti la politica comunitaria di cooperazione allo sviluppo di paesi terzi.

Questa strategia globale è stata approvata dal consiglio di amministrazione nel gennaio 1997. Come ricordato sopra, i principali orientamenti sono stati rafforzati dagli ultimi sviluppi:

- si è rafforzata sempre più la convinzione che la disciplina budgetaria e monetaria dell'UEM dev'essere integrata da una politica concertata di riduzione della disoccupazione, ivi compresi i cambiamenti strutturali e una maggiore competitività. Tra l'altro, la Banca ha avviato la messa in atto del PASA a sostegno della risoluzione del Consiglio europeo su crescita e occupazione;
- le decisioni del Consiglio europeo sull'ampliamento hanno ulteriormente accentuato il ruolo della Banca nell'area interessata ed essa ha ora introdotto lo sportello preadesione a favore dei paesi candidati.

Nell'immediato futuro, nel quadro della strategia globale di cui sopra, la Banca darà la massima priorità al sostegno all'Unione economica e monetaria. Per quanto riguarda l'attività di finanziamento, ciò si rispecchia nel programma PASA. Per quanto concerne invece la strategia circa la raccolta dei fondi, la Banca continuerà la sua politica innovativa per l'euro. Questa politica porta a contribuire al lancio di prestiti di riferimento in euro, alla diversificazione degli investitori ed alla creazione di un mercato organizzato per le obbligazioni della BEI in euro. La diversificazione dei mercati, in particolare nei paesi dell'Europa centrale e orientale, sarà perseguita unitamente al lancio di nuovi prodotti in grado di attirare gli investitori e basati sulla redditività dei costi.

### 3. La fissazione delle priorità in un contesto in evoluzione

Anche se l'integrazione del settore finanziario dovesse col tempo produrre l'effetto di accrescere ulteriormente l'accesso dei promotori di progetti a fonti alternative di capitale, la Banca avrebbe ancora un importante ruolo da svolgere nel corso dei prossimi anni. Il livello degli investimenti è diminuito, in parte a causa dell'adeguamento macroeconomico necessario per la preparazione dell'UEM, e gli investimenti pubblici resteranno probabilmente a un livello contenuto. Tuttavia, la Banca può contribuire a sostenere la crescita degli investimenti accordando finanziamenti a lungo termine e a basso costo o finanziamenti per nuove forme di partnership tra pubblico e privato.

Tenuto conto dei vincoli in materia di risorse proprie e del principio di sussidiarietà, si rende necessaria una valutazione delle priorità della Banca; queste devono continuare ad evolvere col tempo, ma si possono formulare alcune osservazioni di carattere generale.

È importante che la Banca concentri la sua attività sui settori maggiormente prioritari per l'UE e che i progetti finanziati contribuiscano in modo particolarmente rilevante al conseguimento di questi obiettivi. Tuttavia, ciò non basta per garantire che la Banca apporti un valore aggiunto. Conformemente al suo Statuto (articolo 18, paragrafo 1), la Banca interviene quando «non siano disponibili, a condizioni ragionevoli, mezzi provenienti da altre fonti». Un contributo supplementare della BEI è giustificato quando, a complemento di altre fonti di finanziamento:

- essa può dimostrare, nelle proposte di finanziamento, che un suo intervento è più appropriato di quello di altre fonti per il progetto in questione (p. es. quando il progetto ha una lunga «vita utile», ciò che giustifica una lunga durata per il finanziamento);
- la Banca agevola o migliora ulteriormente il progetto. Ciò può avvenire perché la sua presenza rassicura gli investitori privati quanto ai rischi del progetto in materia di normativa (il «marchio di qualità» dell'UE); ciò si applica anche ai rischi politici per l'attività fuori dell'Unione europea. In tal modo la Banca può fungere da catalizzatore per altre fonti di finanziamento, in particolare per quanto riguarda le partnership tra pubblico e privato. Un valore aggiunto può essere apportato anche dalle competenze tecniche della Banca.

Nello sviluppare la sua strategia futura di finanziamento, sotto il profilo sia settoriale che regionale, la Banca dovrebbe ispirarsi ai principi sopra menzionati. Essa dovrebbe cercare di concentrare la sua attività nei settori in cui maggiore è il valore aggiunto da essa apportato e di intervenire in minore misura a favore di quei progetti per i quali il valore aggiunto sarebbe inferiore. Quando sul mercato è disponibile un finanziamento a condizioni appropriate e il suo intervento non contribuisce ad accelerare la realizzazione del progetto o a migliorarne la qualità, la Banca, conformemente all'articolo 18, paragrafo 1 dello Statuto, dovrebbe lasciare il finanziamento del progetto ad altre fonti.

L'evoluzione di queste priorità sarà oggetto ogni anno di un dibattito in seno al Consiglio di amministrazione, nel quadro di un programma operativo previsionale, che dovrà essere approvato dallo stesso consiglio di amministrazione. Al riguardo maggiori dettagli sono forniti in appresso.

#### **4. Sussidiarietà e collaborazione con il settore finanziario**

Nell'ambito del contesto di cui sopra, la collaborazione con il settore bancario ed altri intermediari finanziari operanti sui mercati dei capitali è una delle linee direttrici per la messa in atto della strategia della Banca. In effetti, lo sviluppo e la diversificazione di questa collaborazione resteranno una priorità per gli anni a venire; ciò rispecchia nello stesso tempo l'obiettivo di sussidiarietà e semplici considerazioni di ordine pratico.

Per massimizzare il suo impatto, la Banca agirà in tutte le circostanze conformemente al principio di complementarità, e di un dato progetto finanzia solo la componente ritenuta necessaria per realizzare gli obiettivi di politica generale che saranno stati fissati. La Banca coopererà ancora più strettamente con altre banche per rendere più efficiente la partnership e cercherà (sviluppando p. es. nuovi prodotti) di potenziare il suo ruolo di catalizzatore.

A tal fine essa potrà incoraggiare l'accesso dei mutuatari ai mercati dei capitali ed a collaborare, per quanto riguarda il piano di finanziamento, con mutuatari del settore commerciale. Per esempio, la Banca assisterà le banche regionali e le istituzioni specializzate (come quelle che intervengono a favore di PMI) nel far fronte alla sfida dell'adattamento al mercato unico per i servizi finanziari. Conformemente al compito prioritario della BEI, ciò sarebbe particolarmente appropriato nelle zone assistite. Un ruolo simile potrebbe essere svolto nei paesi candidati all'adesione o in altri paesi limitrofi dell'Unione europea. Nello sviluppare questa cooperazione, così come in altri campi di attività, la Banca presterà particolare attenzione ad evitare qualsiasi distorsione in materia di concorrenza. Una conseguenza del dibattito annuale sulle priorità è che, per gli investimenti con minore valore aggiunto, la Banca ridurrebbe la quota del costo del progetto da essa finanziata. La complementarità del finanziamento della Banca sarà pienamente evidenziata nella documentazione relativa al progetto.

L'esigenza pratica di una collaborazione con il settore finanziario riveste un carattere generale, ma risulta particolarmente importante nel caso dei finanziamenti alle PMI. In effetti, in termini di redditività dei costi, lo strumento dei prestiti globali è l'unico meccanismo valido ed economico che essa può utilizzare a sostegno di un vasto numero di PMI. Tuttavia, il sistema dei prestiti globali sarà riesaminato per assicurare che, tra l'altro, siano i destinatari finali di questi finanziamenti alle PMI ad usufruire dei maggiori vantaggi possibili. Nel medio termine, l'approccio della Banca verso le PMI potrà essere ulteriormente migliorato grazie all'esperienza acquisita con gli altri strumenti messi in atto nel quadro dello «sportello PMI» del PASA.

Beninteso, la collaborazione della Banca con il settore finanziario si estende, tramite le operazioni finanziarie, anche al passivo del bilancio. Ogni anno, dei rapporti sulla collaborazione generale tra la Banca e il settore finanziario, sia sull'attività di finanziamento che su quella di raccolta, saranno presentati al consiglio di amministrazione.

#### **5. Partnership con il FEI**

Un altro esempio concreto della filosofia della partnership è la creazione del Fondo europeo per gli investimenti, in quanto la struttura dell'azionariato del FEI riunisce in modo innovativo partner pubblici e privati. Lo sviluppo della partnership tra la Banca e il Fondo è una delle priorità della BEI; lo testimonia la messa in atto, nell'ottobre 1997 (a seguito del Consiglio europeo di Amsterdam), del meccanismo europeo per le tecnologie (MET), il cui scopo è di intervenire, tramite fondi di capitali di rischio specializzati, a sostegno di PMI a contenuto tecnologico e in forte crescita.

La Banca e il Fondo continueranno a perseguire il rafforzamento e l'allargamento della loro collaborazione. Perché questa sia la più efficace possibile, la Banca razionalizzerà le relazioni di lavoro con il FEI, pur continuando però a fornire a quest'ultimo il maggior sostegno operativo possibile.

Inoltre, per meglio sostenere le principali politiche comunitarie, la Banca si consulterà con il FEI sulla possibilità di sviluppare le sue operazioni nelle seguenti due direzioni: in primo luogo, essa esaminerà la possibilità di estendere la sua sfera di attività al settore ambientale; in secondo luogo, nel quadro dello sportello preadesione, essa esplorerà le possibilità di un'estensione selettiva delle operazioni nell'Europa centrale e orientale per includervi le reti transeuropee tra i paesi di quest'area. Con riserva del parere degli altri azionisti del Fondo e delle decisioni della sua assemblea generale, delle proposte in questo senso potranno essere presentate a tempo debito.

## 6. Collaborazione con la Commissione

Nel contesto più ampio dell'UE, i finanziamenti della Banca per lo sviluppo regionale sono integrati dalle risorse del bilancio comunitario. Il coordinamento di queste due fonti di finanziamento — e, pertanto, la cooperazione tra la Banca e la Commissione — è essenziale ai fini di un efficace sostegno alle regioni.

La Banca e la Commissione cooperano già strettamente ed hanno già esaminato i mezzi per giungere ad una maggiore efficienza nel prossimo decennio. Il miglioramento delle procedure operative nelle due istituzioni rafforzerà ulteriormente la loro collaborazione. È questo il momento propizio per affrontare la questione in quanto la Commissione ha messo a punto la sua «Agenda 2000» e la nuova fase di negoziati con gli Stati membri circa i fondi strutturali è imminente.

La Banca, tenendo conto dei ruoli rispettivi delle regioni e della Commissione in questo processo, ha proposto le seguenti misure specifiche, approvate dal consiglio di amministrazione:

- La Banca cercherà di rafforzare la sua partecipazione nelle fasi preparatorie di programmazione e negoziazione delle operazioni strutturali.
- La Banca cercherà di intensificare le consultazioni tra le istituzioni per quanto riguarda le operazioni di cofinanziamento. Nei limiti in cui la riservatezza delle informazioni lo consentirà, la Banca metterà a disposizione della Commissione i risultati della sua istruttoria relativi a questi progetti.
- La Banca continuerà ad offrire i suoi servizi tecnici alla Commissione sulla base di una remunerazione che assicuri la copertura dei costi. Questi servizi sono già utilizzati per l'istruttoria dei progetti del Fondo di coesione e, se del caso, potrebbero essere estesi a determinati progetti del FESR o RTE.

## 7. Messa in atto della strategia: politica di fissazione dei tassi (pricing policy)

La Banca persegue il suo obiettivo principale, che è di promuovere lo sviluppo equilibrato dell'Unione europea, facendo beneficiare tutti gli Stati membri, e in particolare le regioni meno prospere dell'UE, dei vantaggi della sua forza finanziaria. La sua politica di fissazione dei tassi si basa sui principi del non profitto (far fronte agli obblighi assunti e coprire le spese — articolo 19.1 dello Statuto), della non discriminazione e della trasparenza. Nel quadro del mandato PASA, una nuova linea direttrice è quella di mirare ad un equilibrio appropriato tra rischio e remunerazione.

Un'evoluzione importante nelle operazioni della Banca è che i costi delle istruttorie dei progetti presentano differenze sempre più ampie, tendenza che potrebbe accelerarsi nei prossimi anni. La Banca ha già adattato, in una certa misura, il suo approccio (fissazione uniforme dei tassi) per tener conto delle differenze di costo tra le diverse categorie di finanziamento (in particolare, un margine più basso per i finanziamenti d'importo più elevato e per quelli a mutuatari abituali). Essa propone di modulare ulteriormente i tassi aggiungendo in particolare un nuovo margine per talune operazioni ad alto costo. Queste comprendono:

- finanziamenti strutturati e project finance quando la Banca incontra delle difficoltà per ottenere lo statuto privilegiato di mutuante garantito;
- finanziamenti a talune società che possono offrire solamente garanzie o garanzie collaterali che sono meno immediatamente recuperabili.

Lo Statuto della Banca richiede che ciascuna operazione sia assistita da una garanzia adeguata. La Banca continua a credere che per le operazioni normali esistano mezzi sufficienti per tenere sotto controllo i rischi trasferendoli o riducendoli mediante garanzie di terzi o altri tipi di garanzia. In questo modo, il prezzo globale del finanziamento BEI rispecchia anche il rischio di credito. Questo procedimento porterebbe a rafforzare la collaborazione tra la BEI e il settore bancario commerciale.

Tuttavia vi sono talune categorie di progetti, nel quadro di linee direttrici e limiti che il consiglio di amministrazione dovrà approvare (come talune RTE, partnership tra pubblico e privato, finanziamenti a società o strutturati, project finance), e montaggi di finanziamenti per i quali può non essere possibile trasferire all'esterno alcuni elementi di rischio conformemente alla prassi abituale della Banca. In questi casi, e con riserva che sia mantenuto un profilo di rischio accettabile, la Banca riesaminerà il suo approccio e, se del caso, aumenterà il margine. La Banca elaborerà proposte più specifiche, non appena possibile, sulle linee direttrici, sui limiti e sugli altri aspetti di cui sopra. È chiaro, tuttavia, che non vi sarà alcun cambiamento nella valutazione del rischio «sovrano» per quanto concerne gli Stati membri e, pertanto, alcuna discriminazione per motivi di rischio in questo gruppo di mutuatari.

#### 8. Operazioni fuori dell'Unione europea

Le operazioni della Banca fuori dell'Unione sono effettuate nel quadro di mandati assegnate dal Consiglio europeo. L'approccio generale verso tali operazioni è stato riesaminato l'ultima volta dal Consiglio dei governatori nella seduta annuale del 1994, quando i principali punti esaminati sono stati il massimale indicativo del 10 % dell'attività globale media della Banca e la necessità di un'ulteriore riflessione sulla questione della garanzia comunitaria.

Un importante fatto nuovo si è avuto nel frattempo con la creazione dello sportello preadesione per i paesi dell'Europa centrale e orientale; i finanziamenti accordati nel quadro di questo sportello non sono assistiti dalla garanzia del bilancio comunitario e non rientrano nel massimale del 10 % sopra indicato. In generale, un sistema di ripartizione del rischio è stato messo a punto per una serie di operazioni.

La priorità immediata è di attuare i mandati esistenti: Lomé (per i paesi d'Africa, dei Caraibi e del Pacifico), Sudafrica, America latina e Asia, Europa centrale e orientale, paesi terzi mediterranei. Questi mandati scadranno progressivamente nel corso dei prossimi due anni e gli organi direttivi della Banca dovranno riesaminare il ruolo svolto nel sostenere la politica comunitaria di cooperazione allo sviluppo di paesi terzi.

Si tratta di questioni sulle quali non possono essere prese subito delle decisioni, ma vi sono già alcuni principi cui ispirarsi per i futuri dibattiti sulla strategia da seguire, per esempio:

- La Banca continuerà ad essere l'istituzione finanziaria degli Stati membri e la sua attività sarà svolta essenzialmente in questi paesi o a loro diretto vantaggio. I finanziamenti fuori dell'UE saranno effettuati nel quadro di mandati specifici degli Stati membri e resterebbero un'attività complementare.
- Essa continuerà a collaborare strettamente con la Commissione (conformemente alla strategia generale di sviluppo dell'Unione in ogni singolo paese o gruppo di paesi interessato) e con altre istituzioni finanziarie internazionali e organismi nazionali. Essa cercherà di coordinare, con queste istituzioni ed organismi, le sue operazioni e le condizioni applicabili (project conditionality).
- Essa contribuirà allo sviluppo del settore privato, ivi compresi la creazione di istituzioni di finanziamento appropriate e il sostegno alle PMI. Come già per i finanziamenti nell'Unione europea, essa finanzia investimenti in questi paesi nella misura in cui non siano disponibili, a condizioni ragionevoli, mezzi provenienti da altre fonti (articolo 18, paragrafo 1 dello Statuto).
- La Banca richiederà garanzie adeguate da fonti di bilancio pur continuando a condividere i rischi nei casi appropriati.

Le osservazioni sopra formulate circa la complementarità, la massimizzazione dell'impatto e la partnership con il settore bancario commerciale si applicano, mutatis mutandis, tanto nei paesi dell'Unione europea quanto nei paesi terzi. Tra l'altro, il massimale indicativo del 10 % rispetto al totale dei finanziamenti in essere per le operazioni fuori dell'Unione europea dovrà essere riesaminato sulla base delle politiche di finanziamento. Il dibattito su questi punti continuerà in seno al consiglio di amministrazione in attesa del rinnovo dei mandati per i diversi paesi o gruppi di paesi terzi.



### 9. Priorità di finanziamento ed utilizzazione efficace delle risorse della Banca

Il mutevole contesto economico e finanziario implica che la messa in atto della strategia globale debba essere seguita attentamente ed adattata tenendo conto degli sviluppi economici e finanziari oltre che dei risultati ottenuti dalla Banca in passato. Per assicurare il massimo contributo possibile alle politiche dell'UE e per utilizzare nel modo più efficace possibile le proprie risorse, la Banca metterà a punto un piano operativo previsionale che sarà discusso ogni anno, e approvato, dal consiglio di amministrazione. Esso comprenderà analisi settoriali dei finanziamenti sia all'interno che fuori dell'Unione europea. Il piano operativo, che sarà aggiornato ogniqualvolta si riterrà opportuno, fornirà un quadro concreto per esaminare le priorità e gli obiettivi e per fissarne di nuove/i in un processo continuo, tenendo conto di quegli interventi che potranno sempre più essere lasciati ad altre fonti di finanziamento. Ciò fornirebbe anche un contesto appropriato per l'esame della relazione annuale sulla collaborazione con il settore finanziario (cfr. sopra).

Il piano operativo fornirà un quadro per la valutazione delle prestazioni. Esso integrerà il risultato dell'analisi della qualità del «portafoglio progetti» conformemente a una serie di criteri e alle conclusioni dell'«Unità di valutazione» della Banca; potrebbero essere compresi i mezzi per migliorare le procedure operative, p. es. un approccio programmatico in taluni campi. Negli ultimi anni, la Banca ha notevolmente sviluppato i sistemi di monitoraggio delle proprie prestazioni in quanto finanziario intermediario; essa continuerà a sviluppare sistemi di controllo delle proprie attività, ivi compresi il raffronto delle sue operazioni di finanziamento con quelle di riferimento e un'analisi esaustiva dei rischi.

A più lungo termine, i servizi della Banca approfondiranno l'esame del fabbisogno in capitale e riserve per preparare l'analisi che il consiglio di amministrazione farà al riguardo nel 2001, ivi compresa quella dei principali ratios.

Una questione che si porrà nel medio termine è quella delle «risorse umane» necessarie per raggiungere gli obiettivi della Banca. Con un organico modesto e l'obiettivo di tenere sotto stretto controllo le spese amministrative, la Banca deve continuare a valutare attentamente il suo fabbisogno in risorse umane, e lo sviluppo delle competenze del personale dev'essere conforme alle priorità strategiche. Il dibattito del consiglio di amministrazione sul piano operativo di cui sopra fornirà quindi anche un quadro per fissare gli orientamenti strategici circa l'utilizzazione delle risorse umane della Banca.

---

## II

*(Atti preparatori)*

## COMMISSIONE

**Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 76/308/CEE del Consiglio relativa all'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da operazioni che fanno parte del sistema di finanziamento del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, nonché dei prelievi agricoli, dei dazi doganali, dell'imposta sul valore aggiunto e di talune accise**

(98/C 269/06)

COM(1998) 364 def. — 98/0206(COD)

*(Presentata dalla Commissione il 26 giugno 1998)*

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO  
DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 100 A,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 189 B del trattato,

considerando che le attuali norme relative all'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti previste dalla direttiva 76/308/CEE del Consiglio<sup>(1)</sup>, modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, devono essere modificate per far fronte alla minaccia che incombe sugli interessi finanziari della Comunità e degli Stati membri e del mercato interno, a seguito del moltiplicarsi delle frodi;

considerando che per migliorare la salvaguardia degli interessi finanziari degli Stati membri e la neutralità del mercato interno è necessario far rientrare nel campo d'applicazione della reciproca assistenza di cui alla suddetta direttiva i crediti relativi a determinate imposte sui redditi e sul capitale;

considerando che un credito per il quale è stata presentata una domanda di recupero deve essere trattato come un credito dello Stato membro in cui ha sede l'autorità adita, ma non deve essergli riservato un trattamento preferenziale rispetto a quello riservato a crediti analoghi originati in tale Stato membro;

considerando che, per consentire un recupero più efficace dei crediti per i quali è stata presentata una domanda di recupero, lo strumento che consente l'esecuzione del credito deve essere trattato come uno strumento dello Stato membro in cui ha sede l'autorità adita;

considerando che il ricorso all'assistenza reciproca in materia di recupero da parte degli Stati membri dovrebbe essere incoraggiata, rendendo più trasparenti i vantaggi finanziari reciproci inerenti all'assistenza reciproca, caso per caso;

considerando pertanto che la direttiva 76/308/CEE deve essere modificata di conseguenza,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

*Articolo 1*

La direttiva 76/308/CEE è così modificata:

1) Il titolo è sostituito dal seguente:

«Direttiva 76/308/CEE del Consiglio, del 15 marzo 1976, sull'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da taluni dazi, prelievi, imposte ed altre misure»

2) L'articolo 2 è sostituito dal seguente:

*«Articolo 2*

1. La presente direttiva si applica a tutti i crediti relativi a quanto segue:

a) restituzioni, interventi ed altre misure che fanno parte del sistema di finanziamento integrale o

<sup>(1)</sup> GU L 73 del 19.3.1976, pag. 18.

parziale del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, ivi compresi gli importi da riscuotere nel quadro di queste azioni;

- b) prelievi ed altri diritti previsti nell'ambito dell'organizzazione comune del mercato del settore saccharifero;
- c) diritti all'importazione;
- d) diritti all'esportazione;
- e) imposta sul valore aggiunto;
- f) le seguenti accise:
  - sui tabacchi lavorati,
  - sull'alcole e sulle bevande alcoliche,
  - sugli oli minerali;
- g) imposte sul reddito e sul capitale;
- h) interessi, penali, ammende e spese relativi al recupero dei crediti di cui alle lettere da a) a g).

2. Gli articoli 4, 5 e 6 si applicano esclusivamente ai crediti di non più di tre anni, a decorrere dal momento in cui il credito si è costituito conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti nello Stato membro in cui ha sede l'autorità richiedente alla data della domanda. Tuttavia, qualora i crediti siano oggetto di contestazione, i suddetti articoli si applicano esclusivamente ai crediti di non più di tre anni a decorrere dalla data in cui il credito non può più essere contestato.»

3) All'articolo 3 sono aggiunti i seguenti trattini:

- «— “diritti all'importazione”, i dazi doganali e gli oneri che hanno effetto equivalente sulle importazioni; i prelievi agricoli e gli altri oneri all'importazione previsti nell'ambito della politica agraria comune o di disposizioni specifiche relative a determinati prodotti derivanti dalla trasformazione di prodotti agricoli;
- “diritti all'esportazione”, i dazi doganali e gli oneri che hanno effetto equivalente sulle esportazioni; i prelievi agricoli e gli altri oneri all'esportazione previsti nell'ambito della politica agraria comune o di disposizioni specifiche relative a determinati prodotti derivanti dalla trasformazione di prodotti agricoli;

— “imposte sul reddito e sul capitale”, le imposte di cui al combinato disposto dell'articolo 1, paragrafi 3 e 4, della direttiva 77/799/CEE del Consiglio (\*).

(\*) GU L 336 del 27.12.1997, pag. 15.»

4) L'articolo 4 è così modificato:

- a) al paragrafo 2 i termini «il nome e l'indirizzo» sono sostituiti da «il nome, l'indirizzo e qualsiasi altro dato utile ai fini dell'identificazione»;
- b) al paragrafo 3 la lettera b) è soppressa.

5) All'articolo 5, paragrafo 2 i termini «il nome e l'indirizzo» sono sostituiti da «il nome, l'indirizzo e qualsiasi altro dato utile ai fini dell'identificazione».

6) L'articolo 7 è così modificato:

a) il paragrafo 2 è così modificato:

i) alla lettera a) è aggiunto il brano di frase: «salvo nei casi in cui si applica l'articolo 12, paragrafo 2, secondo comma;»

ii) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) quando essa ha avviato, nello Stato membro in cui ha sede, le adeguate procedure di recupero che possono essere applicate in base al titolo di cui al paragrafo 1, e quando le misure adottate non hanno portato al pagamento integrale del credito.»

b) i paragrafi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

«3. Nella domanda di recupero è indicato quanto segue:

- a) il nome, l'indirizzo e qualsiasi altro dato utile ai fini dell'identificazione della persona interessata;
- b) il nome, l'indirizzo e qualsiasi altro dato utile ai fini dell'identificazione dell'autorità richiedente;
- c) un riferimento al titolo che consente l'esecuzione del recupero, emesso nello Stato membro in cui ha sede l'autorità richiedente;

- d) il tipo e l'importo del credito, specificando la somma dovuta in capitale, gli interessi e le eventuali penali, ammende e spese, nelle monete degli Stati membri in cui hanno sede le due autorità;
- e) la data di notificazione del credito all'interessato da parte dell'autorità richiedente o dell'autorità adita;
- f) la data a decorrere dalla quale è possibile procedere all'esecuzione secondo il diritto dello Stato membro in cui ha sede l'autorità richiedente;
- g) la percentuale compensativa, conformemente all'articolo 18, paragrafo 2, secondo comma;
- h) ogni altra informazione utile.

Nella domanda di recupero vengono indicati gli interessi dovuti, come importo fisso fino alla data della domanda e come importo supplementare da determinare al momento del recupero. Ai fini del calcolo dell'importo supplementare, viene indicato un tasso d'interesse e il metodo di calcolo con il quale l'autorità adita determina gli interessi dovuti dal debitore dalla data della domanda fino a quella del recupero.

4. La domanda di recupero conferma l'osservanza delle condizioni di cui al paragrafo 2.»

7) L'articolo 8 è sostituito dal seguente:

*«Articolo 8*

Il titolo esecutivo per il recupero del credito è riconosciuto e trattato di diritto come titolo che consente l'esecuzione di un credito dello Stato membro in cui ha sede l'autorità adita.»

8) L'articolo 9 è così modificato:

a) al paragrafo 1 è aggiunta la frase seguente:

«L'autorità adita trasferisce all'autorità richiedente l'importo globale del credito che ha recuperato»;

b) il paragrafo 2 è così modificato:

i) al primo comma, i termini «Gli interessi» vengono sostituiti con «Anche gli interessi»;

ii) il secondo comma è soppresso.

9) L'articolo 10 è sostituito dal seguente:

*«Articolo 10*

I crediti da recuperare non sono muniti di alcun privilegio supplementare rispetto a quelli di crediti analoghi sorti nello Stato membro».

10) All'articolo 11 i termini «del seguito» sono sostituiti dai termini «di qualsiasi seguito».

11) All'articolo 12, il paragrafo 2 è così modificato:

a) Alla prima frase è aggiunto quanto segue: «senza che l'autorità richiedente debba farne domanda conformemente al secondo comma.»

b) È aggiunto il seguente secondo comma:

«L'autorità richiedente, qualora ritenga che l'azione sarà considerata infondata, può chiedere all'autorità adita di recuperare il credito. Se l'esito dell'azione risulta favorevole al debitore, l'autorità richiedente è tenuta alla restituzione di ogni importo recuperato unitamente ad ogni compensazione dovuta, secondo il diritto dello Stato membro in cui ha sede l'autorità adita.»

12) L'articolo 14 è soppresso.

13) All'articolo 17 i termini «e i documenti allegati» sono sostituiti con «il titolo esecutivo ed altri documenti utili».

14) L'articolo 18 è sostituito dal seguente:

*«Articolo 18*

1. L'autorità adita recupera dalla persona interessata e trattiene ogni spesa sostenuta e direttamente connessa con il recupero, secondo il diritto dello Stato membro in cui essa ha sede, che si applicano a crediti analoghi.

2. Fino al 31 dicembre 2004 tutte le spese sostenute dall'autorità adita, eccetto quelle di cui al paragrafo 1, imputabili all'assistenza reciproca che ha consentito il recupero totale o parziale del credito da parte dell'autorità adita, sono compensate dall'autorità richiedente in conformità del secondo comma.

All'atto del versamento da parte dell'autorità adita all'autorità richiedente dell'importo del credito recuperato dall'autorità adita, l'autorità richiedente versa all'autorità adita un importo pari ad una percentuale superiore allo 0,1 % dell'importo del credito da questa recuperato e versato. La percentuale viene indicata dall'autorità richiedente nella domanda iniziale di ricupero.

3. Dal 1° gennaio 2005 gli Stati membri rinunciano ai crediti reciproci connessi al rimborso delle spese derivanti dall'assistenza reciproca prestata in forza della presente direttiva.

4. Lo Stato membro in cui ha sede l'autorità richiedente resta responsabile, nei confronti dello Stato membro in cui ha sede l'autorità adita, delle spese e delle perdite conseguenti ad azioni riconosciute infondate, quanto all'esistenza del credito o alla validità del titolo emesso dall'autorità richiedente.»

15) L'articolo 22, paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Le modalità per l'applicazione dell'articolo 4, paragrafi 2 e 4, dell'articolo 5, paragrafi 2 e 3, degli articoli 7, 8, 9, 11, dell'articolo 12, paragrafi 1 e 2, dell'articolo 18, paragrafo 2 e dell'articolo 25, la determinazione dei mezzi con i quali possono essere effettuate le comunicazioni tra le autorità, nonché le modalità relative alla conversione e al trasferimento delle somme recuperate e alla determinazione dell'importo minimo del credito che può dar luogo a una domanda di assistenza, sono adottate secondo la procedura di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo.»

16. All'articolo 25 è aggiunto il seguente comma:

«Ogni anno gli Stati membri informano la Commissione del numero di domande di informazioni, notificazioni e ricupero inviate e ricevute nel corso dell'anno, dell'importo dei crediti, degli importi recuperati, degli importi ritenuti non recuperabili e del tempo necessario per effettuare detti atti. La Commissione trasmette ogni due anni una relazione su queste operazioni al Parlamento europeo e al Consiglio.»

#### *Articolo 2*

1. Gli Stati membri mettono in vigore tutte le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 1999. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le principali disposizioni di diritto interno che essi adottano nella materia disciplinata dalla presente direttiva ed una tavola di concordanza tra questa e le disposizioni adottate.

#### *Articolo 3*

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

#### *Articolo 4*

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

**Proposta di decisione del Consiglio che modifica l'allegato alla direttiva 91/628/CEE per quanto riguarda i suini che passano per i punti di sosta**

(98/C 269/07)

COM(1998) 478 def. — 98/0248(CNS)

(Presentata dalla Commissione il 22 luglio 1998)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/628/CEE del Consiglio, del 19 novembre 1991, relativa alla protezione degli animali durante il trasporto e recante modifica delle direttive 90/425/CEE e 91/496/CEE <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 14,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando che il capitolo VII, punto 5, dell'allegato alla direttiva 91/628/CEE dispone che siano scaricati tutti gli animali che passano per i punti di sosta;

considerando che i suini possono risentire in modo particolare dello stress al momento delle operazioni di carico e di scarico durante il trasporto;

considerando che recenti sviluppi tecnici nella progettazione degli autoveicoli per il trasporto di animali consentono di costruire veicoli con strutture notevolmente migliorate per il trasporto dei suini;

considerando, inoltre, che può risultare necessario permettere che nei punti di sosta i suini d'allevamento rimangano separati dagli altri suini, per tutelare il loro particolare status sanitario;

considerando che è pertanto desiderabile garantire la possibilità, soggetta a condizioni molto restrittive, che i suini siano alimentati, dissetati e fatti riposare nei punti di sosta senza essere scaricati,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

L'allegato alla direttiva 91/628/CEE è modificato conformemente all'allegato alla presente decisione.

*Articolo 2*

La presente decisione si applica a decorrere dal 1° gennaio 1999.

*Articolo 3*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

<sup>(1)</sup> GU L 340 dell'11.12.1991, pag. 17. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 95/29/CE (GU L 148 del 30.6.1996, pag. 52).

ALLEGATO

Il testo del punto 5, nel capitolo VII dell'allegato alla direttiva 91/628/CEE, è sostituito dal testo seguente:

«5. Dopo il periodo di viaggio stabilito, gli animali devono essere scaricati, alimentati e abbeverati e beneficiare di un periodo di riposo di almeno ventiquattro ore.

Tuttavia i suini possono non essere scaricati se i punti di sosta e gli autoveicoli che trasportano gli animali soddisfano e sono gestiti in conformità con le seguenti condizioni, che vanno ad aggiungersi alle disposizioni di cui al punto 3 del presente capitolo e del regolamento (CE) n. 411/98 del Consiglio del 16 febbraio 1998 che stabilisce norme supplementari concernenti gli autoveicoli adibiti al trasporto di animali su percorsi di durata superiore a otto ore <sup>(\*)</sup>.

**A. Caratteristiche dei veicoli**

1. Lo spazio disponibile per ciascun animale a norma del capitolo VI dell'allegato alla presente direttiva è aumentato in misura non inferiore al 40 %.
2. L'altezza di ciascun compartimento del veicolo in cui i suini restano durante il periodo trascorso al punto di sosta, non deve essere inferiore a 150 cm.
3. Un sistema di aerazione che rispetti almeno le condizioni previste dal regolamento (CE) n. 411/98 nonché le seguenti condizioni specifiche:
  - Il veicolo deve essere dotato di un impianto di ventilazione atto ad operare il ricambio di almeno 150 m<sup>3</sup> di aria all'ora per m<sup>2</sup> di superficie al suolo in ogni parte del veicolo, sia esso in sosta o in movimento.
  - Detto impianto deve essere mantenuto in perfetto stato di funzionamento e deve essere messo in funzione, quando gli animali sono a bordo, ogniqualvolta il ricambio d'aria provocato dal movimento del veicolo scenda al di sotto del valore indicato al precedente trattino. Non è necessario far funzionare al massimo della capacità l'impianto di ventilazione quando, a causa della bassa temperatura, ciò può provocare disagio o diminuire in generale il benessere dei suini. Tuttavia il sistema di ventilazione deve essere sempre utilizzato in modo tale da rifornire della necessaria aria fresca gli animali e permettere l'evacuazione dell'aria viziata e dei gas. L'uso dell'impianto di ventilazione non è tuttavia obbligatorio quando il veicolo è in sosta in un luogo costantemente aerato dall'esterno in misura equivalente.
  - Il sistema di ventilazione deve poter funzionare ininterrottamente per periodi di almeno 24 ore.
  - Il funzionamento dell'impianto di ventilazione deve essere indipendente dal motore del veicolo.
  - La temperatura all'interno di ciascun compartimento e la temperatura esterna devono essere misurate e visualizzate nella cabina del conducente. La temperatura rilevata quando gli animali sono sul veicolo deve essere registrata con un sistema termografico recuperabile. Tali registrazioni devono essere consegnate alla persona responsabile del punto di sosta prima della partenza del camion. Il gestore del punto di sosta deve tenerle a disposizione delle autorità competenti per un periodo minimo di tre anni.
4. L'impianto di ventilazione deve essere provvisto di un adeguato sistema di allarme per segnalare eventuali disfunzioni.
5. Se la temperatura in uno dei compartimenti scende al di sotto dei 10 °C per i suini che hanno più di otto mesi e di 15 °C per i suini di età inferiore, debbono essere disponibili adeguati sistemi di riscaldamento per permettere di mantenere la temperatura al di sopra di tale limite. Durante la permanenza degli animali al punto di sosta, l'impianto dei camion o del punto di sosta deve consentire di mantenere all'interno dei compartimenti del veicolo una temperatura non superiore ai 20 °C.
6. Il tetto del veicolo deve essere bianco. Se le pareti laterali e quella anteriore sono in metallo leggero devono essere a cassavuota, con un'intercapedine di almeno 20 mm, o essere isolate in modo da ottenere un coefficiente termico equivalente.
7. Il veicolo deve essere progettato in modo da permettere alle persone responsabili dell'esame, della cura e del trattamento degli animali di raggiungere direttamente qualsiasi capo, senza che occorra scaricarlo dal veicolo.
8. Lo strame deve essere sostituito subito dopo l'arrivo del veicolo al punto di sosta, subito prima della partenza e in qualsiasi momento ciò risulti necessario, durante il periodo in cui il veicolo si trova nel punto di sosta, per mantenere un adeguato livello di assorbimento e di dispersione delle urine e dello sterco degli animali.
9. Il veicolo deve essere attrezzato con un numero di mangiatoie sufficiente per consentire a tutti i suini dello stesso compartimento di mangiare contemporaneamente.
10. Mentre si trova nel punto di sosta, il veicolo deve essere collegato in permanenza a un rubinetto per il rifornimento di acqua fresca potabile, così da permettere ai suini di abbeverarsi a volontà.

11. Il veicolo e il punto di sosta devono essere attrezzati in modo che sia possibile disporre di una illuminazione adeguata in qualsiasi compartimento del veicolo, per facilitare l'esame, la cura e il trattamento degli animali in qualsiasi momento del giorno o della notte.

#### **B. Ulteriori condizioni per i punti di sosta**

1. Al suo arrivo nel punto di sosta, il veicolo deve essere parcheggiato sotto una struttura che offra riparo costante dal sole e protegga gli animali dalla pioggia, dalla neve, dal vento e da altri elementi.
2. Il punto di sosta deve disporre di materiale di emergenza adeguato, in perfette condizioni di funzionamento, da utilizzare in caso di avaria degli impianti di ventilazione, riscaldamento e illuminazione dei veicoli.
3. Il suolo della piazzola di parcheggio deve essere di calcestruzzo o di altri materiali impermeabili e facilmente lavabili e avere impianti di drenaggio sufficienti a permettere l'evaluazione costante dei rifiuti che fuoriescono dal veicolo.
4. In sostituzione della disposizione prevista al punto C, paragrafo 7, lettera a), dell'allegato I al regolamento (CE) n. 1255/97 del Consiglio (\*\*), la registrazione di cui all'articolo 5, lettera h), dello stesso regolamento includerà la data e l'ora in cui il veicolo viene sistemato nella piazzola di sosta di cui al paragrafo 3.

#### **C. Condizioni generali**

In deroga alle disposizioni dei precedenti punti A e B, i suini devono essere scaricati nei punti di sosta se un veterinario ufficiale decide che ciò è necessario per motivi veterinari o di benessere degli animali. I suini devono inoltre essere scaricati se ciò è indispensabile per tutelare la loro salute e il loro benessere in caso di incidente, incendio, guasto degli impianti o altri simili eventi nonché se risulta impossibile effettuare controlli obbligatori sugli animali o sorvegliarli senza procedere allo scarico.

---

(\*) GU L 52 del 21.2.1998, pag. 8.

(\*\*) GU L 174 del 2.7.1997, pag. 1.»

---



## III

(Informazioni)

## COMMISSIONE

## Esercizio di servizi aerei di linea

**Bando di gara pubblicato dall'Irlanda ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, per la prestazione di servizi aerei di linea tra Dublino e Donegal**

(98/C 269/08)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

**1. Introduzione**

A norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, del 23.7.1992, sull'accesso dei vettori aerei della Comunità alle rotte intracomunitarie, l'Irlanda ha modificato, con decorrenza 1.1.1999, gli oneri di servizio pubblico sui servizi aerei di linea istituiti tra Dublino e Donegal, pubblicati nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* C 3 del 6.1.1996. Le norme prescritte per gli oneri di servizio pubblico modificati sono state pubblicate nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. C 268 del 27.8.1998.

Se dall'1.1.1999 nessun vettore aereo ha istituito o si appresta a istituire servizi su detta linea, conformemente agli oneri di servizio pubblico imposti e senza corrispettivo finanziario, l'Irlanda, conformemente alla procedura ex articolo 4, paragrafo 1, lettera d), del regolamento citato, limiterà da tale data l'accesso alla rotta in questione a un unico vettore e indirà una gara per assegnare il diritto di prestare questi servizi.

**2. Oggetto della gara**

Fornitura, a decorrere dall'1.1.1999, di servizi aerei di linea tra Dublino e Donegal, conformemente agli oneri di servizio pubblico imposti su tale rotta, pubblicati nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. C 268 del 27.8.1998.

**3. Partecipazione**

La gara è aperta a tutti i vettori aerei titolari di una licenza di esercizio valida rilasciata da uno Stato membro ai sensi del regolamento (CEE) n. 2407/92 del Consiglio, del 23.7.1992, sul rilascio delle licenze ai vettori aerei.

**4. Procedura**

La presente gara è soggetta alle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 1, lettere d), e), f), g), h) e i) del regolamento (CEE) n. 2408/92.

**5. Capitolato d'oneri**

Il capitolato d'oneri completo, che comprende i moduli di offerta, informazioni di carattere demografico e socio-economico dell'area servita dall'aeroporto di Donegal, informazioni sull'aeroporto di Donegal (numero di passeggeri trasportati in passato, diritti di atterraggio, impianti tecnici, ecc.), nonché tutte le condizioni del contratto, può essere richiesto gratuitamente al seguente indirizzo:

Department of Public Enterprise, Room 3.04, 44 Kildare Street, IRL-Dublin 2, tel. (01) 604 10 48, telefax (01) 670 74 11.

**6. Corrispettivo finanziario**

Le offerte presentate devono espressamente indicare la somma richiesta a titolo di corrispettivo per provvedere ai servizi in questione. L'importo definitivo sarà determinato ex post ogni anno, sulla base delle spese e delle entrate effettivamente prodotte dal servizio, nei limiti dell'importo indicato nell'offerta.

**7. Durata, modifica e risoluzione del contratto**

Il contratto ha validità fino al 17.2.2001. Prima di tale scadenza sarà pubblicato, se del caso, un nuovo bando di gara.

**8. Sanzioni in caso di inadempimento al contratto**

Salvo i casi di forza maggiore, qualora il numero di voli annullati per motivi direttamente imputabili al vettore superi il 2% dei voli programmati su base annua, l'importo del corrispettivo sarà ridotto in proporzione al numero di voli non effettuati.

### 9. Termine ultimo per la presentazione delle offerte

Le offerte devono essere presentate entro 31 giorni dalla pubblicazione della presente comunicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

### 10. Presentazione delle offerte

Le offerte dovranno essere inviate per posta mediante lettera raccomandata, nel qual caso fa fede il timbro postale, o consegnate a mano al seguente indirizzo:

Department of Public Enterprise, Room 3.04, 44 Kildare Street, IRL-Dublin 2

entro le ore 17 del giorno indicato al punto 9, in buste recanti la dicitura «EASP tender».

### 11. Validità del bando

Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera d), prima frase, del regolamento (CEE) n. 2408/92, il presente bando vale a condizione che nessun vettore aereo comunitario presenti, entro l'1.12.1998, un programma di esercizio della rotta in questione, conformemente agli oneri di servizio pubblico imposti e senza corrispettivo finanziario.

Si ricorda ai vettori aerei che le tariffe di andata e ritorno di 89 sterline irlandesi e quelle di sola andata di 50 sterline irlandesi indicate nella comunicazione della Commissione pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. C 268 del 27.8.1998 sono da considerarsi come tariffe massime e che il vettore prescelto avrà la facoltà di applicare liberamente una gamma di tariffe inferiori.

### 12. Ulteriori informazioni

L'assegnazione di un contratto per operare sulla rotta in questione è subordinata alla sollecita presentazione del Tax Clearance Certificate (certificato che attesta la regolarità della propria situazione fiscale) rilasciato dalle autorità fiscali irlandesi (Revenue Commissioners) o, nel caso di un vettore in possesso di una licenza valida rilasciata da un altro Stato membro SEE, una dichiarazione delle stesse autorità fiscali che attestino la regolarità della posizione fiscale del vettore.

Il contratto in questione è soggetto alla legislazione irlandese.